

EDILIZIA ED URBANISTICA: Accertamento di conformità urbanistica - Condono edilizio - Rapporto - Fiscalizzazione degli abusi edilizi - Art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

Tar Trento, Sez. Unica, 23 giugno 2021, n. 104

“[...] la c.d. “fiscalizzazione” degli abusi edilizi è sempre ammessa laddove si tratti - come nel caso in esame - di opere realizzate in diminuzione rispetto a quanto autorizzato con il titolo edilizio; e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

In particolare - premesso che la fiscalizzazione degli abusi edilizi rientra, al pari dell'accertamento della conformità urbanistica, nel genus degli istituti che producono l'effetto di sanare opere abusive - si deve qui ribadire che, come già evidenziato da questo stesso Tribunale nella precedente sede cautelare, l'orientamento invocato dalla ricorrente trova una significativa conferma nella disciplina del c.d. accertamento della conformità urbanistica (di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e alla corrispondente disposizione dell'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008). Difatti da tale disciplina si desume che la complessiva ratio delle norme in materia di repressione degli abusi edilizi consiste nel garantire che le trasformazioni del territorio siano realizzate in conformità alle prescrizioni della normativa edilizia e degli strumenti urbanistici, di talché se l'opera realizzata non supera i limiti di volume, superficie coperta, superficie utile e altezza - limiti ai quali espressamente si riferisce l'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 - l'abuso è suscettibile di sanatoria, alle condizioni previste dall'art. 135, commi 1 e 7, della medesima legge n. 1/2008, e ciò anche se trattasi di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso.

Dunque - considerata la ratio delle norme in materia di repressione degli abusi edilizi, che non tutelano tanto l'autorità del provvedimento amministrativo con cui viene assentita la realizzazione di un determinato intervento, quanto piuttosto l'ordinato utilizzo del territorio a fini edificatori - l'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 deve essere letto alla luce dell'art. 32, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel senso indicato dal ricorrente [...].”

FATTO

1. I fatti di causa, come riferiti dalla parte ricorrente, possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

Il signor Tamanini - proprietario della p.ed. 1293, della p.m. 2 della p.ed. 345 e della p.f. 515/4 nel comune catastale di Mattarello - ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria prot. n. 10949 in data 17 aprile 1989, avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto abusivo in legno

corrispondente all'attuale p.ed. 1293, e con la successiva concessione edilizia n. 4021 in data 2 marzo 1990 è stato autorizzato a demolire il predetto manufatto e a ricostruirlo in muratura.

Il Comune di Trento con il susseguente rilascio della concessione edilizia prot. n. 11909 in data 6 agosto 1991 ha autorizzato la realizzazione di un deposito per mezzi agricoli completamente interrato, con accesso per mezzo di una rampa carrabile da costruire sotto il sedime del suddetto manufatto. Per la costruzione della rampa il manufatto avrebbe dovuto essere demolito e ricostruito, nel rispetto delle preesistenti configurazioni planivolumetrica e dimensionale, assentite nei precedenti titoli edilizi.

In data 12 febbraio 2015 il signor Tamanini ha presentato la SCIA prot. n. 25146, relativa a lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (da deposito agricolo a agriturismo) del manufatto in questione, con contestuale rifacimento della copertura e coibentazione termica delle pareti perimetrali. Nell'ambito del procedimento di verifica della SCIA l'Ufficio edilizia privata del Comune ha eseguito un sopralluogo nel corso del quale ha riscontrato delle difformità e, quindi, ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame della SCIA. Prima che si concludesse tale procedimento il ricorrente in data 2 luglio 2015 ha presentato la SCIA in variante prot. n. 126397. Ciononostante l'Ufficio edilizia privata con il provvedimento prot. n. 141211 in data 24 luglio 2015 ha disposto l'annullamento del «*titolo abilitativo*» formatosi in relazione alla SCIA prot. n. 25146.

Quindi il signor Tamanini in data 25 marzo 2016 ha presentato una domanda di sanatoria avente ad oggetto le opere previste dalle due SCIA annullate, ma l'Ufficio edilizia privata con il provvedimento prot. n. 58372/2019 in data 28 febbraio 2019 ha respinto tale domanda e con nota prot. n. 63840 in data 5 marzo 2019 ha avviato il procedimento per l'applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dall'art. 129, comma 1, della legge provinciale n. 1/2008.

Il signor Tamanini in data 9 maggio 2019 ha comunicato di aver effettuato ulteriori approfondimenti, dai quali è emersa l'assenza della traslazione del sedime del manufatto contestata con il provvedimento di diniego della sanatoria, ritenendo tale scostamento frutto di «*un vizio di rappresentazione del confine di proprietà che dal 1989 fu rappresentato a 80 cm dalla p.ed. 1293, ma è sempre stato come da noi rilevato in seguito*», ossia pari a 165 cm. Anche sulla base di tale considerazione in data 4 marzo 2019 il ricorrente ha pertanto chiesto, ai sensi dell'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, che consente la c.d. «*fiscalizzazione*» delle opere eseguite in difformità parziale dal progetto assentito, l'applicazione a proprio carico di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria. Tuttavia l'Ufficio edilizia privata con la nota prot. n. 13369 in data 20 gennaio 2020 ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento di tale istanza.

Da ultimo, l'Ufficio edilizia privata con l'impugnata ordinanza prot. n. 20/2020/51 in data 15 giugno 2020 ha rigettato l'istanza di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria e ha contestualmente ordinato al ricorrente di provvedere, entro il termine novanta giorni, alla demolizione delle seguenti opere abusive: *«la modifica di una scala esterna a servizio dell'adiacente p.ed. 345 C.C. Mattarello; la riduzione del volume del manufatto ad oggi contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello e una diversa conformazione dello stesso, rispetto a quanto autorizzato con le concessioni ad edificare rispettivamente n. 4021 d.d. 02 marzo 1990 e n. 11909 d.d. 06 agosto 1991»*.

2. Dalla motivazione dell'impugnata ordinanza del 15 giugno 2020 si evince che l'Ufficio edilizia privata ha ritenuto di non poter applicare una sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria, per i seguenti motivi: *«stante la dichiarazione e la tavola progettuale n. 7 agli atti prot. n. 8625 di data 14/01/2020, le opere abusivamente eseguite, per le quali è stata attivata la domanda di regolarizzazione in parola, eccedono sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile il 30% dei valori di progetto con la conseguenza che le opere abusive in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 3, lett, c) e dell'art. 128, comma 4, lett, b) della L.P. 1/2008 e ss.mm., sono da classificarsi come opere eseguite in totale difformità. A tal riguardo si evidenzia che l'applicazione della sanzione pecuniaria quale alternativa alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi è ammissibile, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, solo nel caso di opere eseguite in variazione essenziale ovvero in parziale difformità ai sensi dell'art. 129, commi 5 e 6, della L.P. 1/2008 oppure nel caso di opere eseguite in base a titolo edilizio annullato, ai sensi dell'art. 129, comma 11 della L.P. 1/2008. Nel caso in esame, che rientra nelle difformità totali sanzionate dall'art. 129 comma 4 della LP 1/2008, in quanto variazioni superiori al 30% dei valori di progetto, la sanzione prevista è solo la demolizione e rimessa in pristino, salva l'acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza volontaria all'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, se il comune riconosce che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici»*.

Per tali ragioni l'Ufficio edilizia privata ha ritenuto che le opere in questione siano state *«eseguite in totale difformità dalle concessioni ad edificare rispettivamente n. 4021 di data 02 marzo 1990 e n. 11909 di data 06 agosto 199, ai sensi del combinato disposto dall'art. 128, comma 3, lett, c) e dall'art. 128, comma 4, lett, b) della L.P. 1/2008»* e, per l'effetto, ne ha ordinato la demolizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, della legge provinciale n. 1/2008.

3. Il signor Tamanini con il presente ricorso (trasposto innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione del Comune di Trento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

originariamente proposto dal Tamanini stesso ai sensi dell'art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche e integrazioni) chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo le seguenti censure.

I) *Violazione e falsa applicazione della legge provinciale n. 1/2008; eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, quanto all'errata qualificazione, come opere abusive realizzate in totale difformità, delle opere realizzate in riduzione di volume e di superficie.*

Quanto alla contestazione relativa ad una «*riduzione del volume del manufatto ad oggi contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello e una diversa conformazione dello stesso, rispetto a quanto autorizzato con le concessioni ad edificare rispettivamente n. 4021 di data 02 marzo 1990 e n. 11909 di data 06 agosto 1991*», si tratta di un peculiare caso di variazione volumetrica e di superficie in riduzione rispetto al progetto assentito, e in casi analoghi la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 18 giugno 2020, n. 678), applicando la normativa nazionale, ha ritenuto che non fosse configurabile una variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001. Inoltre non vi è motivo per non mutuare tale interpretazione nel caso in esame, visto che l'art. 128, comma 3, lett. c), della legge provinciale n. 1/2008 definisce costruzioni seguite in totale difformità quelle che comportano “*la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4*”, e tale comma prevede, alla lett. b), che si considerano variazioni essenziali “*le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento ...*”. Dunque - posto che si configurano come “*variazioni essenziali*” solo l'aumento di volumetria e superficie rispetto al progetto assentito, ma non anche la riduzione - le opere realizzate dal ricorrente non possono ritenersi realizzate “*in totale difformità*”, ai sensi dell'art. 128, comma 3, lett. c), della legge provinciale n. 1/2008, trattandosi di opere viceversa eseguite “*in difformità parziale*”, ai sensi dell'art. 128, comma 5, della stessa legge provinciale n. 1/2008, per le quali è possibile applicare di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 129, comma 6, della medesima legge.

II) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 129, comma 5, e dell'art. 128, comma 4, della legge provinciale n. 1/2008; eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, quanto all'errata determinazione del volume urbanistico, della superficie coperta e della superficie utile delle opere oggetto della domanda di l'applicazione della sanzione di cui all'ex art 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008.*

In via subordinata rispetto a quanto dedotto con il primo motivo, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo in quanto le opere abusivamente realizzate, la cui demolizione comporterebbe un pregiudizio alla parte eseguita in conformità, oltre a non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, comunque non rientrano tra le variazioni essenziali previste dall'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008, ossia tra *“le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c)”*, come risultava dalla documentazione tecnica (cfr., in particolare, la tavola 7) allegata alla domanda di applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 129, comma 6, della stessa legge provinciale n. 1/2008 e come confermato dal parere del consulente di parte in data 29 settembre 2020, versato in atti.

4. Il Comune di Trento si è costituito in giudizio in data 4 novembre 2020 per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 8 febbraio 2021 ha replicato alle suesposte censure osservando innanzi tutto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 128, della legge provinciale n. 1/2008, *«con il termine “variazioni” il legislatore provinciale ha voluto intendere espressamente tutte le opere che comportano delle modifiche rispetto ai parametri del progetto autorizzato - sia in aumento che in diminuzione - e, al fine di definire la “gravità” della condotta operata, ha definito dei limiti di scostamento rispetto a quanto assentito, applicabili anche alle variazioni in diminuzione»*. Dunque non è condivisibile la tesi di controparte secondo la quale un intervento in riduzione costituisce un abuso minore, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'entità dello stesso: e ciò in quanto *«un illecito abusivo ancorché in riduzione rispetto a quanto assentito potrebbe, in astratto, comportare una pesante ripercussione rispetto ad un corretto inserimento nel contesto in cui l'edificio interessato è collocato, pregiudicando il decoro, l'estetica e la qualità architettonica della costruzione, parametri che costituiscono uno degli elementi fondanti di ogni titolo edilizio rilasciato e per i quali, a mente dell'art. 5 del REC, viene richiesta apposita valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale»*.

Inoltre, secondo il Comune, nella fattispecie la sanzione della demolizione e rimessa in pristino si giustifica anche per le ulteriori difformità realizzate sul manufatto e richiamate nelle premesse dell'impugnata ordinanza. Difatti tale provvedimento contiene un rinvio, *per relationem*, al provvedimento prot. n. 58372 di data 28 febbraio 2019 con cui è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente medesimo, e costituisce pertanto la naturale conseguenza di tale precedente atto, mai impugnato ed avente ad oggetto le seguenti opere abusive: *«la traslazione del sedime dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello di 85,00 cm verso sud/ovest;*

lo spostamento del volume dell'edificio al di fuori del sedime originario condonato per cui, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici, la distanza tra l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 345 C.C. Mattarello e la parte di volume dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello che fuoriesce dal sedime originario è inferiore ai 10,00 ml prescritti essendo di soli 1,98 ml».

Infine, sempre secondo il Comune, il manufatto oggi esistente è interamente abusivo e, quindi, deve essere demolito in ragione di quanto rilevato nel provvedimento di annullamento della S.C.I.A. prot. n. 25146 riguardo alla mancata corrispondenza tra lo stato attuale rappresentato nella SCIA e quanto in precedenza autorizzato, sia con riferimento alla riduzione delle distanze, sia con riguardo al rifacimento della copertura con aumento degli sporti di gronda, in violazione delle distanze verso la p.f. 515/4 e la p.ed. 363 C.C. Mattarello. Difatti *«anche la sostituzione del tetto con maggiorazione delle gronde e coibentazione, la preparazione dei pavimenti, le tramezzature e la maggior parte degli impianti, sono opere non eseguite in conformità posto che ... si tratta di interventi realizzati in forza di SCIA annullate, con l'inevitabile conseguenza che tutte le opere realizzate in base a detti titoli edilizi sono da considerarsi abusive ai sensi dell'art. 128, comma 1, lett. b) della L.P. 1/2008».*

5. Questo Tribunale con l'ordinanza 12 febbraio 2021, n. 4, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente evidenziando in motivazione che: A) appare fondata la tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso - fatta propria dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 18 giugno 2020, n. 678), seppure formatasi con riferimento alla disposizione dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 - secondo la quale la c.d. "fiscalizzazione" degli abusi edilizi, ossia l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella sanzione ripristinatoria - è sempre ammessa laddove si tratti (come nel caso in esame) di opere realizzate in diminuzione (e cioè che comportino la realizzazione di minor superficie e minor volume) rispetto a quanto autorizzato con il titolo edilizio; ciò in quanto dalla disciplina dell'accertamento della conformità urbanistica (di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dalla corrispondente disposizione dell'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008) si desume che la complessiva *ratio* delle norme in materia di repressione degli abusi edilizi consiste nel garantire che le trasformazioni del territorio siano realizzate in conformità alle prescrizioni della normativa edilizia e degli strumenti urbanistici; B) non osta all'accoglimento della domanda cautelare la duplice circostanza - posta in rilievo dall'Amministrazione soltanto nelle proprie difese - che nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria siano state contestate anche *«la traslazione del sedime dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello di 85,00 cm verso sud/ovest»* e *«lo spostamento del volume dell'edificio al di fuori del sedime originario condonato per cui, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici, la distanza tra l'edificio*

contraddistinto dalla p.ed. 345 C.C. Mattarello e la parte di volume dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello che fuoriesce dal sedime originario è inferiore ai 10,00 ml prescritti essendo di soli 1,98 ml», e che l'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, alla lett. c), includa tra le variazioni essenziali anche le “modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”; ciò in quanto l'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008, nel definire le opere eseguite con variazioni essenziali, non riproduce la disposizione dell'art. 32, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 e l'Amministrazione nella motivazione dell'impugnata ordinanza non ha rilevato che le opere di cui trattasi contrastano con rilevanti interessi urbanistici, ma soltanto che «eccedono, sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile, il 30% dei valori di progetto».

6. Il ricorrente con memoria ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (depositata in data 7 maggio 2021) ha insistito per l'accoglimento del ricorso osservando, in particolare, che l'interpretazione delle disposizioni dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 128, della legge provinciale n. 1/2008 prospettata da controparte nelle proprie difese, contrasta con quanto previsto da tali disposizioni e che nessun rilievo può assumere in questa sede il riferimento operato da controparte, sempre nelle proprie difese, alle ulteriori difformità realizzate sul manufatto, posto che il provvedimento impugnato non richiama, neppure *per relationem*, le altre opere oggetto del precedente procedimento di sanatoria.

7. Il Comune di Trento, a sua volta, con memoria ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (depositata in data 6 maggio 2021) ha insistito per la reiezione del ricorso richiamando la sentenza di questo Tribunale 22 febbraio 2021, n. 24, nella parte in cui si afferma che «*per convertire in sanzione pecuniaria la sanzione ad effetto demolitorio/ripristinatorio, l'art. 129 comma 5 della LP 1/2008 richiede la necessità di ambedue i requisiti: la mancanza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e l'impossibilità di demolire le opere abusive*». Inoltre il Comune ha ribadito che l'impugnata ordinanza è supportata da una motivazione, ove è richiamato, *per relationem*, il provvedimento di diniego di sanatoria del 28 febbraio 2019; sicché l'ordine di demolizione «*costituisce la naturale conseguenza del provvedimento di diniego di sanatoria prot. 58372 di data 28 febbraio 2019 - mai impugnato - nel quale si contestavano le seguenti opere abusive rispetto a quanto assentito: - la traslazione del sedime dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello di 85,00 cm verso sud/ovest; - lo spostamento del volume dell'edificio al di fuori del sedime originario condonato per cui, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici, la distanza tra l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 345 C.C. Mattarello e la parte di volume*

dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello che fuoriesce dal sedime originario è inferiore ai 10,00 ml prescritti essendo di soli 1,98 ml». In particolare, secondo la tesi del Comune, le censure dedotte dal ricorrente non possono essere accolte in quanto «il manufatto ... oggi esistente risulta interamente abusivo e di conseguenza non vi è alcun impedimento alla riduzione in pristino» e, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2799), l'ordine di demolizione è un atto vincolato, essendo ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.

8. Il ricorrente e il Comune di Trento hanno depositato (rispettivamente in data 20 e 29 maggio 2021) memorie di replica con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi.

9. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2021 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione

DIRITTO

1. L'impugnata ordinanza - con cui il Comune ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 marzo 2019, ai sensi dell'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, ai fini dell'applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, ed ha contestualmente ordinato la demolizione delle opere abusive indicate in motivazione - consegue al rigetto (non impugnato) della domanda di sanatoria presentata dal medesimo ricorrente nel 2016 ed è motivata, oltre che in ragione dell'ormai acclarata abusività delle predette opere, anche facendo leva sul fatto che le opere stesse *«eccedono, sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile, il 30% dei valori di progetto con la conseguenza che le opere abusive in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 3, lett. c), e dell'art. 128, comma 4, lett. b), della L.P. 1/2008 e ss.mm., sono da classificarsi come opere eseguite in totale difformità»* e che, quindi, non può trovare applicazione la procedura di regolarizzazione di cui all'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008 (c.d. fiscalizzazione dell'abuso).

2. Ciò posto, il Collegio ritiene che - nonostante le ulteriori difese svolte dal Comune con la memoria depositata in data 6 maggio 2021 - non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali questo Tribunale è pervenuto con l'ordinanza cautelare n. 4 del 2021; e ciò alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte

3. Innanzi tutto non giova al Comune invocare il provvedimento prot. n. 58372 in data 28 febbraio 2019, con cui è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dall'attuale ricorrente, nonché il provvedimento prot. n. 141211 in data 24 luglio 2015, con cui è stato disposto l'annullamento del *«titolo abilitativo»* formatosi in relazione alla SCIA prot. n. 25146.

È ben vero che nessuno di questi due provvedimenti è stato impugnato dal ricorrente. Tuttavia le censure dedotte con il ricorso in esame sono volte ad autonomamente contestare non già l'abusività delle opere di cui è stata ordinata la demolizione, bensì le ragioni in base alle quali il Comune ha negato l'applicazione dell'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, che consente di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.

In altri termini - ferma restando l'ormai acclarata e inoppugnabile abusività delle opere oggetto dell'avversata ordinanza - decisivo rilievo assume in questa sede accertare la sussistenza, o meno, dell'unica causa ostativa alla regolarizzazione dell'abuso adottata in motivazione dal Comune, secondo il quale le opere abusive in questione *«eccedono sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile il 30% dei valori di progetto con la conseguenza che le opere abusive in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 3, lett. c) e dell'art. 128, comma 4, lett. b) della L.P. 1/2008 e ss.mm., sono da classificarsi come opere eseguite in totale difformità»*, mentre *«l'applicazione della sanzione pecuniaria quale alternativa alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi è ammissibile, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, solo nel caso di opere eseguite in variazione essenziale ovvero in parziale difformità ai sensi dell'art. 129, commi 5 e 6, della L.P. 1/2008 oppure nel caso di opere eseguite in base a titolo edilizio annullato, ai sensi dell'art. 129, comma 11 della L.P. 1/2008»*.

4. A tal riguardo giova rammentare che, secondo l'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, *“Per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità. ...”*.

Analogamente dispone l'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, secondo il quale *“Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. ...”*.

Inoltre, con riferimento all'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008 (ma analoghe considerazioni valgono evidentemente l'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008) questo Tribunale in una recente pronuncia (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 22 febbraio 2021, n. 24) ha evidenziato che tale disposizione *«reca ... una prima e una seconda norma di ordine*

generale, tra di loro correlate e riassumibili nelle forme di enunciati deontici: in forza della prima il Comune ordina (ossia “deve ordinare”) la demolizione delle opere eseguite con variazioni essenziali, nel mentre la seconda dispone nel senso che la demolizione è effettuata a spese dei responsabili dell’abuso (ossia costoro “devono pagare le spese della demolizione”). La susseguente congiunzione disgiuntiva “oppure” consente quindi di ricavare l’esistenza di tre ulteriori norme che contemplanò nel loro complesso un regime derogatorio rispetto a quello generale ora descritto, secondo il quale, per l’appunto: 1) la demolizione non è “comunque” ordinata e sostituita da una sanzione pecuniaria quando essa non può avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in conformità (prima norma): il che, dunque, equivale a dire, a contrariis, che la demolizione è “comunque” ordinata e non sostituita da una sanzione pecuniaria quando le opere abusive possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità; 2) la demolizione non è ordinata ed è sostituita dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria se le opere eseguite con variazioni essenziali e che non possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità, non contrastano con rilevanti interessi urbanistici (seconda norma); 3) se il Comune irroga la sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione, ne determina l’ammontare nella misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive (terza norma)».

Inoltre questo stesso Tribunale nella suddetta sua pronuncia ha già chiarito che nella fattispecie dell’art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008 (così come quella dell’art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008) il potere dell’amministrazione è caratterizzato da una discrezionalità c.d. mista, perché il suo esercizio postula, da un lato, una giudizio tecnico-discrezionale e, dall’altro, un giudizio connotato da discrezionalità c.d. pura. Difatti la norma richiede, da un lato, di valutare se la demolizione delle opere abusive possa effettuarsi, o meno, senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità al titolo edilizio, esprimendo quindi al riguardo «una valutazione eminentemente tecnica», sindacabile in giudizio solo se inficiata da eccesso di potere; dall’altro, di valutare se le opere abusive contrastino o meno con rilevanti interessi urbanistici, ossia esternando altresì una valutazione connotata da discrezionalità c.d. pura, anch’essa sindacabile in giudizio solo se inficiata da eccesso di potere.

5. Ciò posto - non avendo il Comune respinto l’istanza di regolarizzazione perché la demolizione potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in conformità, oppure perché l’abuso edilizio contrasta con rilevanti interessi urbanistici - decisivo rilievo assume in questa sede solo ed esclusivamente l’accertamento se, ai fini dell’applicazione dell’art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, rilevi - o meno - la circostanza che le opere abusive siano state

realizzate con variazione volumetrica e di superficie non già in aumento, bensì in riduzione rispetto al progetto assentito. Difatti non vi è contestazione in merito alla circostanza che si tratti di opere realizzate in riduzione rispetto al progetto assentito, anche se le parti hanno prospettato tesi opposte riguardo alla qualificazione giuridica delle opere stesse.

In particolare, secondo il ricorrente, l'art. 128, della legge provinciale n. 1/2008 - il quale al comma 3, lett. c), definisce costruzioni seguite *“in totale difformità”* quelle che comportano *“la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4”*, e al comma 4, lett. b), prevede che si considerano *“variazioni essenziali”* rispetto al progetto assentito quelle *“che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento ...”* - deve essere inteso nel senso che si configurano come *“variazioni essenziali”* solo l'aumento di volumetria e superficie rispetto al progetto assentito, ma non anche la riduzione di volumetria e superficie. Dunque le opere in questione, essendo state realizzate in riduzione rispetto al progetto assentito, si configurano non già come opere realizzate *“in totale difformità”*, di cui all'art. 128, comma 3, lett. c), bensì come opere eseguite *“in difformità parziale”*, di cui all'art. 128, comma 5, lett. a), perché *“non importano variazioni essenziali”*, e quindi possono essere oggetto di applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell'art. 129, comma 6, della medesima legge n. 1/2008.

Si contrappone a questa tesi quella del Comune di Trento, secondo la quale, invece, *«con il termine “variazioni” il legislatore provinciale ha voluto intendere espressamente tutte le opere che comportano delle modifiche rispetto ai parametri del progetto autorizzato - sia in aumento che in diminuzione - e, al fine di definire la “gravità” della condotta operata, ha definito dei limiti di scostamento rispetto a quanto assentito, applicabili anche alle variazioni in diminuzione»*. Del resto, secondo il Comune, *«un illecito abusivo ancorché in riduzione rispetto a quanto assentito potrebbe, in astratto, comportare una pesante ripercussione rispetto ad un corretto inserimento nel contesto in cui l'edificio interessato è collocato, pregiudicando il decoro, l'estetica e la qualità architettonica della costruzione»*. Dunque, posto che nella fattispecie sono superati i limiti fissati dall'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 trattasi comunque di opere realizzate *“in totale difformità”*, di cui all'art. 128, comma 3, lett. c), per le quali l'art. 129, comma 6, della medesima legge n. 1/2008 non prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.

6. La tesi del Comune - fondata essenzialmente su di un'interpretazione letterale dell'art. 128, comma 4, della legge provinciale n. 1/2008 - parrebbe trovare conferma nel confronto tra tale disposizione e quella dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.

In particolare, secondo l'art. 128, comma 4, della legge provinciale n. 1/2008, *“Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali: a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991; b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c); c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all'articolo 99; d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguarda questioni procedurali; e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali; f) il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d)”*. Invece, secondo l'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, *“Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali”*. Dunque solo quest'ultima disposizione contiene un espresso riferimento ad un *“aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato”*, sì da escludere chiaramente che le variazioni in riduzione rispetto al progetto approvato possano essere configurate come variazioni essenziali.

Tuttavia la tesi del Comune non può essere condivisa, dovendosi nel caso in esame fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 18 giugno 2020, n. 678), invocato dal ricorrente e condiviso da questo Tribunale, secondo il quale la c.d. *“fiscalizzazione”* degli abusi edilizi è sempre ammessa laddove si tratti - come nel caso in esame - di opere realizzate in diminuzione rispetto a quanto autorizzato con il titolo edilizio; e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

7. In particolare - premesso che la fiscalizzazione degli abusi edilizi rientra, al pari dell'accertamento della conformità urbanistica, nel *genus* degli istituti che producono l'effetto di

sanare opere abusive - si deve qui ribadire che, come già evidenziato da questo stesso Tribunale nella precedente sede cautelare, l'orientamento invocato dalla ricorrente trova una significativa conferma nella disciplina del c.d. accertamento della conformità urbanistica (di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e alla corrispondente disposizione dell'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008). Difatti da tale disciplina si desume che la complessiva *ratio* delle norme in materia di repressione degli abusi edilizi consiste nel garantire che le trasformazioni del territorio siano realizzate in conformità alle prescrizioni della normativa edilizia e degli strumenti urbanistici, di talché se l'opera realizzata non supera i limiti di volume, superficie coperta, superficie utile e altezza - limiti ai quali espressamente si riferisce l'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 - l'abuso è suscettibile di sanatoria, alle condizioni previste dall'art. 135, commi 1 e 7, della medesima legge n. 1/2008, e ciò anche se trattasi di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso.

Dunque - considerata la *ratio* delle norme in materia di repressione degli abusi edilizi, che non tutelano tanto l'autorità del provvedimento amministrativo con cui viene assentita la realizzazione di un determinato intervento, quanto piuttosto l'ordinato utilizzo del territorio a fini edificatori - l'art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 deve essere letto alla luce dell'art. 32, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel senso indicato dal ricorrente.

8. Aderendo alla tesi del ricorrente si pone peraltro un problema ulteriore. Difatti, secondo la difesa del Comune, nel caso in esame la sanzione della demolizione si giustificherebbe *«non solo perché il volume edilizio realizzato dall'odierno ricorrente costituisce una variazione rispetto al progetto legittimamente assentito superiore al 30% dei valori di progetto, ma anche per le ulteriori difformità realizzate sul manufatto e richiamate nella premessa dell'ordinanza di demolizione impugnata»*.

In particolare la difesa del Comune nella prima memoria difensiva pone in rilievo che l'impugnata ordinanza *«costituisce la naturale conseguenza del provvedimento di diniego di sanatoria prot. 58372 di data 28 febbraio 2019 ... nel quale si contestavano le seguenti opere abusive rispetto a quanto assentito: - la traslazione del sedime dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello di 85,00 cm verso sud/ovest; - lo spostamento del volume dell'edificio al di fuori del sedime originario condonato per cui, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici, la distanza tra l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 345 C.C. Mattarello e la parte di volume dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello che fuoriesce dal sedime originario è inferiore ai 10,00 ml prescritti essendo di soli 1,98 ml»*. Quindi il Comune richiama espressamente anche l'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui - segnatamente alla lett. c) - ricomprende nel novero

delle variazioni essenziali anche le *“modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”*.

Occorre allora stabilire se l’applicazione dell’art. 32, comma 1, alla lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 - seppure non espressamente invocato nell’impugnata ordinanza - possa indurre a ritenere che anche le ulteriori contestazioni evincibili dal provvedimento di diniego della sanatoria prot. 58372 in data 28 febbraio 2019 (non impugnato) avrebbero potuto determinare la reiezione dell’istanza di applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria.

A tal proposito il Collegio osserva che - sebbene le difese svolte sul punto dal Comune non configurino una inammissibile integrazione della motivazione in corso di giudizio, in quanto la qualificazione dell’abuso edilizio ai fini della verifica dell’astratta applicabilità di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, *ex se* costituisce pur sempre un’attività vincolata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771) - tuttavia l’art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008 testualmente non riproduce la disposizione dell’art. 32, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, e ciò spiega perché nell’impugnata ordinanza è stato richiamato il combinato disposto dell’art. 128, comma 3, lett. c), con l’art. 128, comma 4, lett. b), della legge provinciale n. 1/2008, adducendo quale unica causa ostativa alla regolarizzazione delle opere abusive in questione la qualificazione delle stesse come *«opere eseguite in totale difformità»* perché *«eccedono sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile il 30% dei valori di progetto»*, senza dunque fare alcun cenno alla diversa localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza.

In altri e più espliciti termini, sebbene il provvedimento di diniego della sanatoria si riferisca anche alla *«traslazione del sedime dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 1293 C.C. Mattarello di 85,00 cm verso sud/ovest»* ed allo *«spostamento del volume dell’edificio al di fuori del sedime originario condonato»*, tuttavia tale riferimento non può giustificare la reiezione dell’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, perché nell’art. 128 di tale legge provinciale n. 1/2008 non è stata recepita, nel novero delle variazioni essenziali al progetto approvato, la previsione relativa alle *“modifiche sostanziali ... della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”* di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001. Del resto, seppure tale previsione fosse stata recepita, ciò non avrebbe impedito l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell’art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, che si riferisce alle *“opere eseguite con variazioni essenziali”*.

9. Né può pervenirsi a conclusioni diverse da quelle fin qui esposte e ritenere che la reiezione dell'istanza di regolarizzazione ed il conseguente ordine di demolizione siano legittimi in ragione delle ulteriori difese svolte in giudizio dal Comune nella memoria depositata in data 6 maggio 2021. In particolare il Comune in tale memoria richiama la predetta sentenza di questo Tribunale n. 24 del 2021, nella parte in cui si afferma che *«per convertire in sanzione pecuniaria la sanzione ad effetto demolitorio/ripristinatorio, l'art. 129 comma 5 della LP 1/2008 richiede la necessità di ambedue i requisiti: la mancanza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e l'impossibilità di demolire le opere abusive»*, e ribadisce che l'impugnata ordinanza è motivata, *per relationem*, attraverso il riferimento al provvedimento di diniego di sanatoria del 28 febbraio 2019; dunque, secondo il Comune medesimo, l'ordine di demolizione *«costituisce la naturale conseguenza del provvedimento di diniego di sanatoria»*. In dipendenza di tutto ciò il Comune insiste per la reiezione del ricorso osservando che *«il manufatto del ricorrente oggi esistente risulta interamente abusivo e di conseguenza non vi è alcun impedimento alla riduzione in pristino»* e che, secondo la giurisprudenza, l'ordine di demolizione, essendo un atto vincolato, non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.

Ebbene - premesso che anche questo Tribunale ha più volte ribadito (*ex multis*, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 28 ottobre 2020, n. 183) il granitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un provvedimento vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione - la tesi del Comune medesimo non può essere condivisa in quanto, da un lato, non tiene conto della struttura complessa del provvedimento impugnato; dall'altro, la tesi stessa si risolve in un'inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

10. In particolare questo Tribunale in una propria recente pronuncia (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 17 maggio 2021, n. 81) ha già espresso la propria convinta adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se il giudizio ha ad oggetto un provvedimento amministrativo che costituisce espressione di un potere discrezionale, non è consentita l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento stesso mediante le memorie prodotte in giudizio dell'Amministrazione (cfr. in particolare, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).

Questo Tribunale ha in tal senso evidenziato che *«tale divieto: A) discende direttamente dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, che sancisce l'obbligo di motivazione,*

con l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che non ammette la c.d. dequotazione della motivazione del provvedimento discrezionale; B) deriva altresì dall'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., che impedisce al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio se il giudizio ha ad oggetto un provvedimento discrezionale; C) trova conferma nell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, da interpretare nel senso che, in presenza di un provvedimento discrezionale che risulti viziato per carenza di motivazione, l'impugnazione di tale provvedimento non preclude all'Amministrazione intimata la possibilità di agire in autotutela, convalidandolo».

11. Inoltre, quanto alla struttura del provvedimento impugnato, si deve ribadire che l'ordine di demolizione ivi contenuto consegue non soltanto alla reiezione della domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, disposta con il separato provvedimento prot. n. 58372 in data 28 febbraio 2019, ma anche alla reiezione dell'istanza presentata dal ricorrente in data 4 marzo 2019, disposta anch'essa con il provvedimento impugnato.

Dunque, posto che il provvedimento impugnato si compone in realtà di due distinte volizioni, una delle quali è connotata da discrezionalità mista, ad esso non è applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia hanno natura vincolata, sì da ammettere un'integrazione della motivazione in corso di giudizio. Giova infatti ribadire ulteriormente che l'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008 richiede all'amministrazione di valutare, da un lato, se la demolizione delle opere abusive possa effettuarsi - o meno - senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità al titolo edilizio, e ciò implica «una valutazione eminentemente tecnica»; dall'altro, se le opere abusive contrastino o meno con rilevanti interessi urbanistici, trattandosi quindi in tale frangente di una valutazione connotata da discrezionalità c.d. pura, anch'essa sindacabile in giudizio solo se inficiata da eccesso di potere.

12. In definitiva - posto che, come innanzi evidenziato, il Comune ha respinto l'istanza di regolarizzazione non già perché la demolizione potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in conformità o perché l'abuso edilizio contrasta con rilevanti interessi urbanistici, bensì perché le opere abusive in questione «eccedono sia in termine di volume urbanistico che in termine di superficie coperta e di superficie utile il 30% dei valori di progetto con la conseguenza che le opere abusive in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 3, lett. c) e dell'art. 128, comma 4, lett. b) della L.P 1/2008 e ss.mm., sono da classificarsi come opere eseguite in totale difformità» - risulta palese che la difesa del Comune si risolve in un'integrazione della motivazione del provvedimento impugnato posto che, secondo il Comune medesimo, per effetto della reiezione della domanda di sanatoria «il manufatto del ricorrente oggi esistente risulta

interamente abusivo e di conseguenza non vi è alcun impedimento alla riduzione in pristino». Difatti tale affermazione - a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza della stessa - lascia intendere che la valutazione eminentemente tecnica relativa alla possibilità di eseguire la demolizione delle opere abusive, senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità al titolo edilizio, sarebbe conseguenza immediata e diretta della reiezione della domanda di sanatoria delle opere stesse.

Pertanto - stante il persistente divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento discrezionale mediante le memorie prodotte in giudizio dell'Amministrazione e non avendo il Comune specificato affatto in motivazione perché la demolizione delle opere abusive potrebbe essere eseguita senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità - nessuna rilevanza possono assumere, ai fini della presente decisione, le considerazioni dal Comune nella memoria depositata in data 6 maggio 2021 per dimostrare che nel caso in esame, quand'anche fosse astrattamente applicabile l'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, comunque non sussisterebbero i presupposti per la regolarizzazione.

13. Tenuto conto di quanto precede il ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, si deve disporre l'annullamento dell'ordinanza n. 20/2020/51 in data 15 giugno 2020 e della nota prot. n. 0013369 in data 20 gennaio 2020. Resta fermo che il Comune di Trento dovrà provvedere nuovamente sull'istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1/2008, tenendo conto di quanto affermato nella presente sentenza.

14. La peculiarità e la parziale novità della questione sottoposta consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5/2021, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 20/2020/51 in data 15 giugno 2020 e la nota prot. n. 0013369 in data 20 gennaio 2020, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno del giorno 10 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020, e dell'art. 4, comma 1, quarto

periodo e seguenti del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere